

## **TI\_GERICHTE 12.2023.67 vom 19. Juli 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-07-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2023.67](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2023.67)

FR: TI\_GERICHTE 12.2023.67 du 19 juillet 2023

IT: TI\_GERICHTE 12.2023.67 del 19 luglio 2023

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Con contratto di lavoro 15 settembre 2008, aggiornato a diverse riprese negli anni successivi (cfr. plico doc. B), AP 1 ha assunto a tempo indeterminato AO 1 in qualità di aiuto orologiaia a tempo pieno per un salario mensile lordo poi aumentato progressivamente a fr. 3'000.-. Con scritto consegnato brevi manu il 24 giugno 2021 (doc. C) la datrice di lavoro ha disdetto con effetto immediato il contratto di lavoro tra le parti, rimproverando alla lavoratrice di non aver svolto le ore supplementari richieste il 21, 22 e 23 giugno 2021.

#### **E. 2**

Con petizione 5 novembre 2021 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire, ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 21'750.- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2021. Essa, ritenendo ingiustificato il suo licenziamento in tronco, ha preteso, in virtù dell'art. 337c cpv. 1 e 3 CO, il pagamento dello stipendio e della quota parte della tredicesima dal 1° luglio 2021 alla scadenza del termine ordinario di disdetta del 30 settembre 2021 (fr. 9'750.-) e l'attribuzione di un'indennità per licenziamento ingiustificato pari a quattro mensilità (fr. 12'000.-). La convenuta si è integralmente opposta alla petizione.

#### **E. 3**

Esperita l'istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, con decisione 14 aprile 2023 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 14'323.25 netti (e dei contributi di legge, su fr. 8'323.25, alle competenti autorità) oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2021 (dispositivo n. 1), senza prelevare spese processuali e obbligando la convenuta a rifondere alla controparte fr. 1'300.- a titolo di ripetibili parziali (dispositivo n. 2). Egli, appurato il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco dell'attrice, le ha attribuito lo stipendio e la quota parte della tredicesima dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021 (fr. 8'323.25 netti, a cui andavano aggiunti i relativi contributi di legge dovuti alle competenti autorità) nonché un'indennità per licenziamento ingiustificato pari a due mensilità (fr. 6'000.- netti).

#### **E. 4**

Con il tempestivo appello 19 maggio 2023 che qui ci occupa, avverso dall'attrice con la tempestiva risposta 26 maggio 2023, la convenuta, obiettando che il licenziamento in tronco della controparte sarebbe invece stato giustificato, ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

#### **E. 5**

Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi, ritenuto che, in base al cpv. 2 della norma, è considerata "causa grave", in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta la continuazione del contratto. Secondo la giurisprudenza, la risoluzione immediata del rapporto di lavoro dev'essere ammessa in maniera restrittiva (cfr. DTF 137 III 303 consid. 2.1.1). Solo una mancanza particolarmente grave può giustificare tale misura. Per mancanza del lavoratore si intende in generale la violazione di un obbligo sgorgante dal contratto di lavoro. Tale mancanza dev'essere oggettivamente idonea a distruggere il rapporto di fiducia essenziale nel contratto di lavoro o, almeno, a intaccarlo così profondamente da escludere che possa essere pretesa la continuazione della relazione contrattuale, e avere effettivamente provocato tale conseguenza (cfr. DTF 142 III 579 consid. 4.2). Manchevolezze minori - ad esempio, per quanto è qui d'interesse, il rifiuto di svolgere delle ore straordinarie (cfr. Gloor, in: Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2<sup>a</sup> ed., n. 34 ad art. 337 CO; TF 4C.464/1999 del 13 giugno 2000 consid. 2, in JAR 2001 p. 164) - possono giustificare una disdetta immediata solo se vengono reiterate malgrado un avvertimento (cfr. DTF 142 III 579 consid. 4.2). Quanto al numero, al contenuto e alla portata di questo avvertimento, la questione dipende dal caso concreto. Ad ogni modo, il datore di lavoro deve comunicare chiaramente al lavoratore che le mancanze da lui commesse sono valutate severamente e che la loro ripetizione non rimarrà priva di sanzioni. In altre parole, il lavoratore deve essere conscio che determinati suoi comportamenti futuri non saranno tollerati e condurranno al licenziamento immediato (cfr. DTF 127 III 153 consid. 1b e 1c). Il giudice decide in base al suo libero apprezzamento se esiste una causa grave (art. 337 cpv. 3 CO) e applica le regole del diritto e dell'equità (art. 4 CC); a tale scopo prenderà in considerazione tutti gli elementi del caso specifico, in particolare la posizione e la responsabilità del lavoratore, il tipo e la durata del rapporto contrattuale, nonché la natura e l'importanza dell'incidente invocato (DTF 137 III 303 consid. 2.1.1).

## **E. 6**

Nel caso di specie il Pretore ha accertato, in fatto, quanto segue: che il 4 giugno 2021 la convenuta aveva comunicato per WhatsApp a tutti i suoi dipendenti la necessità di eseguire complessive 8 ore di lavoro supplementare, e meglio un'ora in più alla fine del turno ordinario, dalle 16.00 alle 17.00, da lunedì 21 giugno 2021 a giovedì 24 giugno 2021 e da lunedì 5 luglio 2021 a giovedì 8 luglio 2021 (cfr. osservazioni di risposta ad 2; deposizioni di A \_\_\_\_\_ p. 1 e dell'attrice p. 2); che il 5 giugno 2021 l'attrice aveva comunicato per WhatsApp alla convenuta la sua contrarietà all'espletamento delle ore straordinarie richieste (cfr. doc. D); che qualche giorno dopo, verosimilmente l'11 giugno 2021, l'attrice aveva incontrato la responsabile delle risorse umane della convenuta P \_\_\_\_\_ e le aveva chiesto quanto meno una riunione in merito a quelle ore (cfr. testimonianza di P \_\_\_\_\_ p. 4); che il primo incontro su quel tema tra l'attrice e la convenuta, rappresentata da P \_\_\_\_\_ e dal direttore A \_\_\_\_\_, era avvenuto lunedì 21 giugno 2021, prima della fine del turno ordinario (cfr. deposizioni di A \_\_\_\_\_ p. 1 e dell'attrice p. 3, testimonianza di P \_\_\_\_\_ p. 4); che in quell'occasione la convenuta, confrontata con il diniego opposto dall'attrice all'esecuzione delle ore suppletive, si era limitata a richiamarla "al suo dovere di rispettare i suoi obblighi contrattuali e di eseguire le ore di lavoro supplementare" (cfr. osservazioni di risposta ad 2 p. 4; deposizione di A \_\_\_\_\_ p. 1 seg.; testimonianza di P \_\_\_\_\_ p. 4);

ritenuto che l'attrice, a p. 3 della sua deposizione, aveva aggiunto che a quel momento le era stato detto [ recte: fatto capire] che se non avesse svolto le ore supplementari “ avrebbero preso dei provvedimenti ”); che martedì 22 giugno 2021 non vi era stato alcun incontro tra le parti (cfr. petizione e osservazioni di risposta; ritenuto che A \_\_\_\_\_, a p. 3 della sua deposizione, aveva invece riferito che anche quel giorno l'attrice era stata convocata e interpellata riguardo alla sua assenza); che a seguito del mancato espletamento dell'ora straordinaria prevista per mercoledì 23 giugno 2021 l'attrice, quello stesso giorno, era stata nuovamente convocata per un colloquio, al termine del quale le era stata consegnata la lettera di richiamo di cui al doc. 3 (cfr. osservazioni di risposta ad 2 p. 4, rimaste incontestate), nella quale la convenuta, dopo aver chiaramente indicato la mancanza rimproverata all'attrice, aveva concluso che “ ci riserviamo, in caso di recidiva, passare alle vie legali come da Codice delle Obbligazioni ” (in tal senso pure la testimonianza di P \_\_\_\_\_ p. 4); e che l'attrice era stata licenziata con effetto immediato giovedì 24 giugno 2021, prima della fine del turno ordinario (cfr. osservazioni di risposta ad 2 p. 5; deposizioni di A \_\_\_\_\_ p. 2 e dell'attrice p. 3). Alla luce di questi accertamenti, il Pretore ha ritenuto, in diritto, che il licenziamento in tronco dell'attrice fosse ingiustificato, per tre distinte ragioni: per il fatto che il provvedimento non era stato preceduto da un richiamo contenente un esplicito riferimento al licenziamento immediato in caso di recidiva, gli avvertimenti del 21 giugno 2021 e del 23 giugno 2021, generici e vaghi, non menzionando una tale sanzione; per la tardività della reazione da parte della convenuta che, a conoscenza da inizio giugno 2021 del motivo che avrebbe portato al licenziamento (ossia della comunicazione della lavoratrice di non poter svolgere le ore suppletive), non aveva dato seguito alla richiesta di incontro formulata dall'attrice, attendendo fino a lunedì 21 giugno 2021 per incontrarla e rammentarle il dovere di svolgere tali ore supplementari, rispettivamente fino al 23 giugno 2021 per pronunciare un avvertimento dal contenuto assai vago; e siccome dalla consegna dell'avvertimento del 23 giugno 2021, dopo che l'attrice non si era presentata all'ora suppletiva di lavoro prevista per quel giorno, alla consegna del licenziamento in tronco del 24 giugno 2021 non si era concretizzata nessuna ulteriore violazione contrattuale da parte sua.

## **E. 7**

La convenuta ha tra le altre cose rimproverato al giudice di prime cure un errato accertamento dei fatti per aver ritenuto che tra la consegna dell'avvertimento del 23 giugno 2021 (doc. 3), avvenuta dopo che l'attrice non si era presentata all'ora di lavoro straordinario prevista per quel giorno, e la consegna del licenziamento in tronco, il 24 giugno 2021, non si fosse concretizzata alcuna ulteriore violazione contrattuale da parte sua. Essa ha in particolare sostenuto che il colloquio, al termine del quale era stato consegnato quell'avvertimento, era avvenuto prima e non - come accertato dal primo giudice - dopo il mancato espletamento dell'ora suppletiva prevista per il 23 giugno 2021.

### **E. 7.1**

L'art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC stabilisce che nelle altre controversie in materia di diritto del lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30'000.- il giudice accerta d'ufficio i fatti. La disposizione, che istituisce la cosiddetta massima inquisitoria sociale, impone in realtà al giudice solo un obbligo accresciuto di interpello (cfr. DTF 141 III 569 consid. 2.3.1) . Ciò significa che, come nelle procedure ordinarie, rette dal principio attitatorio, spetta sempre alle parti raccogliere gli elementi rilevanti del processo. Il giudice, in prima istanza, deve unicamente informare le parti sul loro obbligo di collaborare nell'accertamento dei fatti e

nell'amministrazione delle prove e, se ha oggettivamente motivo di dubitare della completezza delle allegazioni di fatto e dei mezzi di prova da loro offerti, è tenuto a interrogarle a tale proposito, fermo restando però che, quando le stesse sono patrocinata da un avvocato, egli può e deve far prova di riserbo (cfr. DTF 141 III 569 consid. 2.3.1 e 2.3.2). Mentre nella procedura di prima istanza i nuovi fatti e i nuovi mezzi di prova possono essere allegati rispettivamente offerti fino all'emanazione del giudizio (art. 229 cpv. 3 CPC; cfr. 4A\_36/2017 del 2 marzo 2017 consid. 6), in sede d'appello gli stessi possono essere considerati unicamente alle condizioni restrittive dell'art. 317 cpv. 1 CPC (cfr. DTF 141 III 569 consid. 2.3.3, secondo cui la Corte cantonale può rifiutarsi di prendere in considerazione un nuovo fatto o un nuovo mezzo di prova se il giudice di prima istanza aveva potuto ignorarli senza misconoscere la massima inquisitoria sociale e dunque il suo obbligo accresciuto di interpellazione).

## **E. 7.2**

Nel caso di specie, è incontestabile che la lite in esame costituisca una controversia in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, a cui si applica dunque la massima inquisitoria sociale dell'art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC, e che la convenuta, innanzi al Pretore e in questa sede, era ed è patrocinata da un avvocato. Ciò posto, l'accertamento pretorile secondo cui la consegna all'attrice dell'avvertimento di cui al doc. 3 era avvenuta dopo il mancato espletamento dell'ora supplementare prevista per il 23 giugno 2021 non può essere censurato.

### **E. 7.2.1**

Il Pretore ha in effetti accertato che negli allegati preliminari la convenuta aveva ammesso quella versione dei fatti (cfr. osservazioni di risposta ad 2 p. 4, laddove aveva sostenuto che “ mercoledì 23 giugno 2021 la signora AO 1, per la terza volta, ha disatteso il suo obbligo lavorativo e non ha svolto l'ora di lavoro supplementare che era stata pianificata. A seguito di questa terza assenza ingiustificata dal lavoro è stato effettuato un secondo colloquio personale, in cui l'attrice è stata nuovamente sollecitata al rispetto del suo obbligo lavorativo, in particolare per quanto riguardava l'esecuzione del lavoro straordinario dettato dalle temporanee esigenze aziendali ... Alla fine dell'incontro del 23 giugno 2021 all'attrice è stato notificato e consegnato un formale richiamo scritto (doc. 3) ”) e che quella sua ammissione non era poi stata contestata dall'attrice, senza che in questa sede la convenuta, in violazione del suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), abbia ritenuto di confrontarsi criticamente con quell'accertamento, per altro ineccepibile. Oltretutto, visto che in occasione dello scambio degli allegati preliminari la convenuta era patrocinata da un avvocato, il giudice di prime cure non aveva oggettivamente motivo di dubitare della completezza di quella sua ammissione, che per altro aveva trovato conferma nella cronistoria da lei stessa allora proposta (allegata alla lettera 30 luglio 2021 di cui al doc. 5, da lei prodotta, dalla quale risultava, per il giorno 23 giugno 2021, “ 3° assenza ingiustificata dalle ore supplementari e 2° colloquio con richiamo scritto ...”), e dunque di interpellarla sul tema (cfr. pure TF 4C.310/2000 del 21 dicembre 2000 consid. 2b, secondo cui nella misura in cui il giudice perviene al convincimento - sulla base delle prove già presentate - dell'esistenza di un certo fatto, egli è dispensato da ulteriori complementi d'indagine ), ciò che del resto la convenuta nemmeno gli ha qui rimproverato.

### **E. 7.2.2**

La convenuta non può essere seguita nemmeno laddove ha preteso che quella versione dei fatti era tuttavia stata smentita almeno implicitamente dalla testimonianza di P \_\_\_\_\_ (p. 4 seg.) nonché dalle deposizioni di A \_\_\_\_\_ (p. 2 seg.) e dell'attrice (p. 3), dalle quali si evinceva al contrario, come a suo dire già sostenuto negli allegati preliminari (cfr. osservazioni di risposta p. 8), che la consegna all'attrice dell'avvertimento di cui al doc. 3 era avvenuta prima del mancato espletamento dell'ora supplementare prevista per il 23 giugno 2021. Da una parte è in effetti per la prima volta solo in questa sede, e con ciò in modo irritato (art. 317 cpv. 1 CPC), che essa aveva formulato questa argomentazione e si era prevalsa di questi mezzi di prova, il tutto per altro - come si è appena detto - senza che si potesse rimproverare al Pretore di aver misconosciuto la massima inquisitoria sociale e il suo conseguente obbligo accresciuto di interpellare. Dall'altra non è affatto vero che laddove, a p. 8 delle osservazioni di risposta (ossia nella parte "in diritto"), essa aveva concluso che "nonostante i due colloqui di chiarimento svolti il 21 e 23 giugno 2021, in cui anche le era stato consegnato un ammonimento scritto con l'indicazione delle conseguenze dell'ulteriore reiterazione del suo comportamento, ella irriducibilmente ha intenzionalmente e illegittimamente violato nuovamente le istruzioni della convenuta e il suo obbligo di effettuare lavoro straordinario", avesse in realtà allegato, diversamente da quanto da lei stessa dichiarato a chiare lettere a p. 4 (ossia nella parte "in fatto"), che l'avvertimento di cui al doc. 3 era stato consegnato all'attrice prima del mancato espletamento dell'ora suppletiva prevista per il 23 giugno 2021. Si aggiunga che l'unica risultanza istruttoria che parrebbe effettivamente confermare la nuova versione dei fatti qui proposta dalla convenuta, ossia la testimonianza di P \_\_\_\_\_ (che, a p. 4, aveva dichiarato che "la mattina o comunque nel primo pomeriggio del 23 giugno 2021 abbiamo nuovamente convocato la signora AO 1 e le abbiamo consegnato un richiamo scritto avvertendola che in caso di recidiva (nuovo rifiuto) saremmo passati alle vie legali ... Anche il 23 giugno 2021 però la signora AO 1 non ha prestato l'ora straordinaria"), era comunque stata sconfessata dalla cronistoria riportata nello scritto di cui al doc. 5, da lei stessa controfirmato (cfr. doc. F), nonché dalla diversa ammissione in causa della convenuta di cui già si è detto. Quanto invece alle altre risultanze istruttorie evocate nell'appello, ossia le deposizioni di A \_\_\_\_\_ (che, a p. 2, aveva dichiarato che "il giorno seguente, 23 giugno 2021, abbiamo quindi nuovamente convocato la signora AO 1. Avevamo già pronto un richiamo scritto ... Il giorno 24 giugno 2021, a fronte delle ripetute assenze nonostante i vari richiami, si è deciso di procedere al licenziamento immediato") e dell'attrice (che, a p. 3, aveva dichiarato che "io non ho svolto le ore straordinarie dal lunedì 21 giugno fino a mercoledì 23 giugno"), le stesse non appaiono rilevanti sulla questione.

## **E. 8**

Dovendosi così confermare che il licenziamento in tronco dell'attrice era ingiustificato già per il terzo motivo (alternativo e indipendente) addotto dal giudice di prime cure, non occorre esaminare se, contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, quel provvedimento sarebbe stato ingiustificato anche per le altre due ragioni menzionate nella decisione, e meglio per non essere stato preceduto da un avvertimento contenente un esplicito riferimento al licenziamento immediato in caso di recidiva e per la tardività della reazione della convenuta.

## **E. 9**

Ne discende che l'appello della convenuta dev'essere respinto nella misura in cui è ricevibile. Le spese giudiziarie di appello, calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 14'323.25 netti (e dei contributi di legge, su fr. 8'323.25, alle competenti autorità), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto però che, trattandosi di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso non superiore a fr. 30'000.-, non possono essere addossate spese processuali (art. 114 lett. c CPC). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC e il RTar, decide: I. L'appello 19 maggio 2023 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. II. Non si prelevano spese processuali. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente  
Il vicecancelliere Rimedi  
giuridici Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso di almeno fr. 15'000.- e, se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, in quelle con un valore litigioso inferiore a tale somma, è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre, negli stessi termini, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.